

Definizione dei criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza ai fini della validità dell'anno scolastico (art. 14, comma 7, del DPR 122/2009)

Dall'anno scolastico 2010-11 trova piena applicazione, per gli studenti di tutte le classi degli istituti di istruzione secondaria di II grado, la disposizione sulla validità dell'anno scolastico di cui all'articolo 14, comma 7, del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122.

“... ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato”.

Le istituzioni scolastiche, in base all'ordinamento scolastico di appartenenza, definiscono il monte ore annuo di riferimento per ogni anno di corso, quale base di calcolo per la determinazione dei tre quarti di presenza richiesti dal Regolamento per la validità dell'anno, assumendo come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio.

LICEO CLASSICO

	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale					
Lingua e letteratura italiana	132	132	132	132	132
Lingua e cultura latina	165	165	132	132	132
Lingua e cultura greca	132	132	99	99	99
Lingua e cultura straniera	99	99	99	99	99
Storia e Geografia	99	99			
Storia			99	99	99
Filosofia			99	99	99
Matematica	99	99	66	66	66
Fisica			66	66	66
Scienze naturali	66	66	66	66	66
Storia dell'arte			66	66	66
Scienze motorie e sportive	66	66	66	66	66
Religione cattolica o Attività alternative	33	33	33	33	33
Totale ore	891	891	1023	1023	1023
N° minimo di ore di presenza pari al $\frac{3}{4}$ dell'orario annuale	669	669	768	768	768
N° massimo di ore di assenza pari a $\frac{1}{4}$ dell'orario annuale	222	222	255	255	255

LICEO MUSICALE

	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale					
Lingua e letteratura italiana	132	132	132	132	132
Lingua e cultura straniera	99	99	99	99	99
Storia e Geografia	99	99			
Storia			66	66	66
Filosofia			66	66	66
Matematica	99	99	66	66	66
Fisica			66	66	66
Scienze naturali	66	66			
Storia dell'Arte	66	66	66	66	66
Scienze motorie e sportive	66	66	66	66	66
Religione cattolica o Attività alternative	33	33	33	33	33
Esecuzione e interpretazione	99	99	66	66	66
Teoria, analisi e composizione	99	99	99	99	99
Storia della musica	66	66	66	66	66
Laboratorio di musica d'insieme	66	66	99	99	99
Tecnologie musicali	66	66	66	66	66
Totale ore	1056	1056	1056	1056	1056
N° minimo di ore di presenza pari al $\frac{3}{4}$ dell'orario annuale	792	792	792	792	792
N° massimo di ore di assenza pari a $\frac{1}{4}$ dell'orario annuale	264	264	264	264	264

L'articolo 14, comma 7, del Regolamento prevede che "le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati".

Spetta, dunque, al collegio dei docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati.

È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle indicazioni della presente nota, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.

IL Collegio docenti riunitosi in data **29 novembre 2016** delibera che rientrino fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, la non presenza in aula dovute a:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;

- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- pratica sportiva agonistica (Nota n. 2065 del 2.3.2011 della Direzione Generale);
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).
- Partecipazione ad open day di orientamento e attività organizzate dalla scuola adeguatamente documentata
- Partecipazione a stage adeguatamente documentata
- Partecipazione a concorsi adeguatamente documentata
- Partecipazione ad attività di Alternanza scuola-lavoro (LEGGE 107 art. 33 13 luglio 2015)